

Ai sensi dell'art. 1803 e sgg. del Codice Civile si stipula il seguente

## CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

tra

**Luca Giovanni Scotti**, codice fiscale SCTLGV64A02D142L, residente in via Pombioli, 21 - Ripalta Cremasca (Cremona) - parte comodante

e

il **Comune di Crema**, codice fiscale/Partita Iva 91035680197/00111540191, nella persona della dottoressa Stefania Bonaldi, sindaco pro tempore del Comune stesso, residente per la carica in Piazza Duomo, 25, Crema (CR), autorizzato alla stipula del presente contratto in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. XXXX/2015 – XX XXXXX 2015, parte comodataria.

Agli effetti del presente contratto, il comodatario riceve in comodato d'uso gratuito dal comodante, le seguenti cose mobili, di cui dichiara altresì, ai meri fini assicurativi, il rispettivo valore:

- banco di fusione;
- caldaia.

Valore complessivo del materiale (a fini assicurativi): **€ 2.000,00**

Il Contratto di Comodato viene stipulato alle seguenti condizioni:

- le cose sono inalienabili proprietà del comodante;
- il trasporto dei beni di cui al precedente elenco, dalla sede del comodante alla sede del comodatario, ed ogni altra movimentazione successiva salvo la restituzione, sono cura e a carico del comodatario;
- il comodatario assume in proprio la gestione, la conservazione e la valorizzazione tramite esposizione al pubblico ed uso a fini didattici delle cose, impegnandosi ad individuare i modi, i tempi e i luoghi più adeguati per consentirne la fruibilità al pubblico, nei limiti posti dall'ingombro, dalle condizioni di conservazione e dalla difficile movimentazione dei beni stessi nonché dalle risorse necessarie;
- il comodatario garantisce che i beni in oggetto saranno protetti da furti e danni con le medesime misure in atto per il proprio patrimonio;
- il comodatario è tenuto a custodire le cose presso la propria sede e conservarle con diligenza del buon padre di famiglia (art.1804 C.C.), mantenendole in stato di sicurezza e di corretta conservazione **potendosene servire quale bene museale**, assumendo gli obblighi e le responsabilità fissati dal Codice Civile sul comodato (C.C. artt. 1803-1812) e

da quanto previsto dal vigente Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni);

- il comodatario è in ogni modo responsabile del perimento delle cose, anche se questo avviene per causa a lui non imputabile (artt. 1805 e 1806 c.c.);

- il comodatario non risponde del deterioramento delle cose, se dovuto al solo effetto dell'uso per il quale le parti hanno convenuto il presente contratto, e senza colpa del comodatario (art. 1807);

- la proprietà delle cose sarà indicata nella relativa didascalizzazione tramite la dicitura **“Collezione privata Luca Giovanni Scotti”**

- il comodante rilascia l'autorizzazione alla riproduzione fotografica, per motivi di studio o di ricerca, anche qualora si tratti di riproduzioni aventi motivi commerciali o pubblicazioni, consentendo al comodatario ogni introito di eventuali corrispettivi derivati;

- alla data della sottoscrizione del presente atto le cose si trovano nelle condizioni di buono stato di conservazione;

- gli interventi conservativi o di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente necessari all'uso concordato, saranno a discrezione e a carico del comodatario, salvo eventuale autorizzazione degli organi competenti;

- il presente contratto **determina in anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto la durata per il comodato**: alla scadenza, agli effetti dell'art.1809 del c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa;

- sono altresì sottintesi ed accettati dalle parti gli effetti degli art. 1808 e 1812 C.C.;

- allo scadere del contratto il rinnovo alle medesime condizioni e per la medesima durata avverrà per tacito consenso, a meno che una delle due parti non eserciti il proprio diritto di rescissione del comodato inviando alla controparte raccomandata A.R. (od altra comunicazione dal valore legale equivalente) almeno 6 mesi prima della scadenza del comodato; qualora la convenzione non sia rinnovata, il bene in oggetto sarà trasportato a cura e a spese del comodante;

- la risoluzione unilaterale del presente contratto da parte del comodante, con richiesta scritta e motivata di restituzione della/e cosa/e inviata a mezzo raccomandata A.R. (od altra comunicazione dal valore legale equivalente), potrà avvenire solo per gravi inadempienze da parte del comodatario in relazione a quanto qui previsto. Il comodatario avrà l'obbligo di provvedere alla restituzione del bene in oggetto entro 1 anno dal ricevimento della richiesta di restituzione;

- il comodatario potrà rinunciare al comodato di tutti o di solo alcuni dei beni oggetto del presente contratto di comodato per esigenze derivanti dalla propria attività, inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. (od altra comunicazione dal valore legale equivalente) con preavviso di 1 anno al comodante, che si impegna al ritiro del bene in oggetto a proprie spese;

- qualsiasi integrazione e modifica del presente contratto può avvenire solo per iscritto e previa sottoscrizione di ambo le parti effettuata da parte di persone legittimamente autorizzate a rappresentarle;

- per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni di legge in materia di comodato ed al vigente regolamento del Comune di Crema;

- il Foro di Cremona è competente in via esclusiva per qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto.

Crema, \_\_\_\_\_

IL COMODATARIO  
Comune di Crema  
Sindaco pro tempore  
**Dott. Stefania Bonaldi**

IL COMODANTE  
**Luca Giovanni Scotti**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it)